



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: **Bosnia ed Erzegovina.** *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 07 maggio 2024.*

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME	<u>TRENTO- BOLZANO</u>
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per la Mobilità Sostenibile	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria	<u>ROMA</u>
AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI REPARTI MOBILI	<u>LORO SEDI</u>
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>CESENA</u>

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
--	-------------



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Nota dell'Ambasciata italiana a Sarajevo prot. MAECI/MAECI/08/05/2024/0058883-A, ha comunicato che in data 17 marzo 2025 entrerà in vigore l'accordo, della durata di 5 anni,¹ tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, stipulato il 07 maggio 2024.

Per effetto di tale accordo, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell'altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo in oggetto.

L'Accordo si applica, ai fini della conversione in Italia, alle patenti rilasciate nella Bosnia ed Erzegovina, redatte sui modelli individuati nell'allegato tecnico, alle condizioni ivi specificate (Allegato 1)².

Le procedure di conversione faranno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente.

Si richiama infine l'attenzione sul contenuto della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 17294/23.18.07 del 03 luglio 2013, relativa alla riservatezza del contenuto degli allegati tecnici riportanti immagini e descrizioni dei modelli delle patenti estere, le cui schede possono essere visionate esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine e dagli addetti alle procedure di conversione degli Uffici della Motorizzazione.

A corredo, si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia (Allegato 2).

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

cl

¹ L'Accordo, qualora non rinnovato, cesserà di produrre i suoi effetti in data 17 marzo 2030.

² Può essere richiesta la conversione della patente di guida della Bosnia ed Erzegovina, in corso di validità:

- dopo aver acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- entro sei anni dall'acquisizione della residenza sul territorio nazionale;
- allegando la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psico-fisici;
- dopo aver compiuto l'età prevista dalla normativa nazionale per il rilascio della categoria richiesta.

L'Accordo non si applica inoltre alle patenti rilasciate nella Bosnia ed Erzegovina ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia, oppure conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Le patenti di guida potranno essere convertite senza sostenere esami teorico pratici, ad esclusione di casi particolari che prevedono, per i conducenti, adattamenti speciali al veicolo o l'uso di protesi. La presenza del codice armonizzato 110 presente sulla patente italiana ottenuta per conversione di una patente rilasciata in Bosnia ed Erzegovina, non abiliterà il titolare di patente di categoria B alla guida di veicoli di categoria A1, ma solo a quelli di categoria AM.



CF
MR

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patenti di guida emessi in Bosnia Erzegovina

1) Patente di guida rilasciata nel periodo febbraio 2007 – marzo 2013 (85x54mm), formato carta di credito, prodotta da policarbonato bianco e trasparente, con gli additivi in diverse tonalità del colore rosa (la sigla BiH sulla fronte a sinistra)



Traduzione della legenda nel fac-simil (specimen) della patente di guida:

1) Cognome del titolare; 2) Nome del titolare; 3) Data e luogo di nascita del titolare; 4a) Data di rilascio; 4b) Data di scadenza; 4c) Autorità emittente; 5) Numero di serie; 6) Foto; 7) Firma del titolare; 8) Comune di residenza; 9) Categoria; 10) Valida dal; 11) Valida fino al; 12) Divieti; 13) Annotazioni; 14) Codice anagrafico.

2) Patente di guida in vigore a partire dal mese di marzo 2013 (85x54mm), formato card, realizzata in policarbonato bianco e trasparente con additivi in diverse tonalità di colore rosa (abbreviazione BiH sul lato destro del fronte).



Traduzione della legenda nel fac-simil (specimen) della patente di guida:

1) Cognome del titolare; 2) Nome del titolare; 3) Data e luogo di nascita del titolare; 4a) Data di rilascio; 4b) Data di scadenza; 4c) Autorità emittente; 4d) Codice anagrafico; 5) Numero di serie; 6) Foto; 7) Firma del titolare; 8) Comune di residenza; 9) Categoria; 10) Valida dal; 11) Valida fino al; 12) Divieti; 13) Annotazioni;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Classifica 23.18.01

- Alle Direzioni Generali Territoriali
dgt.nordovest@pec.mit.gov.it
dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it
- Alle UUMMCC
per il tramite delle DDGGTT
- Alla Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
- Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
- Alla Provincia autonoma di Bolzano
Dipartimento Infrastrutture e mobilità
Ufficio Motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
- Alla Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it
- Alla Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione
trasporti@pec.regione.vda.it
- E p.c.: al Dipartimento per i trasporti e la navigazione
dip.trasporti@pec.mit.gov.it
- Gabinetto del Ministro
Ufficio Affari Internazionali
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- RPD – MIT
rpd@pec.mit.gov.it
- Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DGUE – Unità Adriatico e Balcani
dgue.adriatico-balcani@cert.esteri.it



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA
polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia
Scientifica - ROMA
dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Unione Province d'Italia
ROMA
segreteria@upinet.it

A.N.C.I. - ROMA
anci@anci.it

Divisione 6 - SEDE
mot6@mit.gov.it

C.E.D. - SEDE
mot7@mit.gov.it

U.R.P – SEDE
urp@mit.gov.it

A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici - ROMA
anita@anita.it

Confartigianato trasporti
Associazione Nazionale Autotrasporto
ROMA
confartigianato@confartigianato.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Allegati vari:

- *Accordo Italia-Bosnia ed Erzegovina (versione italiana, bosniaca, croata e serba);*
- *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti;*
- *informativa sul trattamento dati personali completa dell'autorizzazione;*
- *elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.*

Oggetto: **Bosnia ed Erzegovina.** *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 07 maggio 2024.*

1 - Entrata in vigore dell'Accordo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Nota dell'Ambasciata italiana a Sarajevo prot. MAECI|MAECI|08/05/2024|0058883-A del 08/05/2024, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione* – firmato a Sarajevo il 07/05/2024 - entrerà in vigore in data 17 marzo 2025

L'Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti in data 17 marzo 2030

Si allega alla presente il testo del suddetto Accordo (sia nella versione italiana, bosniaca, croata e serba);

2 - Allegati tecnici all'Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

L'Accordo in oggetto prevede gli allegati tecnici individuati al paragrafo 2 dell'articolo 6, indispensabili per realizzare le conversioni che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

Gli allegati tecnici saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell'ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante le istruzioni operative.

Con l'occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell'ordine.

Per completezza, di seguito, si indicano gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:

- le Tabelle di equipollenza, che individuano l'equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l'elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i due modelli di patenti di guida rilasciate in Bosnia ed Erzegovina, da ritenere validi ai fini della conversione.

A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. paragrafo 2, articolo 6 dell'Accordo)
Da detto elenco si rileva che in Italia potranno essere ritenute valide -ai fini della conversione- le patenti redatte sulla base di due modelli bosniaci individuati nell'elenco in questione;

-Il modello dell'Attestazione compilata a cura delle Rappresentanze diplomatiche bosniache erzegovesi.



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell'Accordo.

Nel precisare che gli UMC -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell'Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida bosniache erzegovesi.

Applicazione dell'articolo 1

Il titolare di patente di guida può:

- chiedere la conversione della patente di guida solo se ha acquisito la residenza anagrafica nel Paese che procede alla conversione;
- chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;

Applicazione dell'articolo 2

La patente di guida bosniaca cessa la propria validità ai fini della circolazione sul territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza da parte del titolare della medesima.

Applicazione dell'articolo 4

Il titolare di patente di guida bosniaca:

- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l'Accordo non si applica, conseguentemente l'UMC non può accettare la richiesta di conversione.

Le Autorità procedenti alla conversione possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Il titolare di patente di guida per presentare la domanda di conversione deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa del Paese che procede alla conversione, per il rilascio della categoria richiesta.

Le limitazioni di guida e le eventuali sanzioni sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria.

Applicazione dell'articolo 5

Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida bosniache erzegovesi:

- conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell'articolo 6

Si evidenziano gli allegati tecnici dell'Accordo;

si evidenzia nella procedura per il rilascio della patente di guida italiana a seguito di conversione da parte bosniaco erzegovese, la compilazione da parte delle rappresentanze diplomatiche estere del modello di Attestazione.



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Applicazione dell'articolo 8

Si richiama l'attenzione sulla disposizione per cui l'originale della patente di guida bosniaca erzegovese può essere ritirata al titolare, solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione e non prima.

L'Ufficio che opera la conversione deve restituire la patente di guida bosniaca erzegovese al Ministero delle Comunicazioni e del Trasporto della Bosnia ed Erzegovina, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico – consolari bosniache presenti in Italia.

Applicazione dell'articolo 9

Come previsto dall'articolo 6, ai fini della conversione è necessaria la traduzione ufficiale della patente di guida e la copia della medesima, allegata al modello di Attestazione, compilato a cura delle Rappresentanze diplomatiche bosniache per ogni singola patente.

L'Ufficio che procede alla conversione può chiedere informazioni o chiarimenti riportati nell'Attestazione alle Rappresentanze diplomatiche bosniache.

Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanza diplomatica della Bosnia ed Erzegovina, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l'applicazione di tutte le procedure previste nell'Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Applicazione dell'articolo 10

L'Autorità centrale che riceve la patente ritirata può, sempre attraverso i canali diplomatici, chiedere informazioni all'Autorità centrale dell'altra parte, se il documento presenti anomalie attinenti la validità, l'autenticità e

Applicazione dell'articolo 11

Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell'ambito di applicazione del RGPD (UE) 2016/679 e che la Repubblica della Bosnia ed Erzegovina non è destinataria di una *decisione di adeguatezza* da parte della Commissione UE, l'Accordo è stato integrato con l'allegato recante la *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti* (in allegato), individuato all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Per l'applicazione del suddetto articolo 11 – acquisito il parere della Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT - con la presente Circolare si trasmettono:

- *l'informativa sul trattamento dei dati personali*, per l'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 07 maggio 2024, (di seguito ***informativa***),
- *l'autorizzazione al trattamento dei dati personali*, comprensiva della presa visione dell'***informativa*** suddetta, (di seguito ***autorizzazione***).



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

La predetta **autorizzazione**, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere solo acquisita e trattenuta agli atti da parte dell'UMC che procede alla conversione, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 dell'Accordo in oggetto.

L'informativa e l'autorizzazione, in allegato, sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.

Con la presente, come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti DGT E UMC provvederanno al conseguente adeguamento dei siti istituzionali di propria competenza.

Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale.

ing. Stefano Fabrizio Riazzola



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Allegato alla Circolare avente come oggetto: **Bosnia ed Erzegovina. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione**, firmato il 07 maggio 2024.

Accordo Italia – Bosnia ed Erzegovina in vigore dal 17 marzo 2025

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
AUSTRIA	
BELGIO	
BULGARIA	
CIPRO	
CROAZIA	
DANIMARCA	
ESTONIA	
FINLANDIA	
FRANCIA	
GERMANIA	
GRECIA	
IRLANDA	
ISLANDA	
LETTONIA	
LIECHTENSTEIN	
LITUANIA	
LUSSEMBURGO	
MALTA	
NORVEGIA	
PAESI BASSI	
POLONIA	
PORTOGALLO	
REPUBBLICA Ceca	
REPUBBLICA SLOVACCA	
ROMANIA	
SLOVENIA	
SPAGNA	
SVEZIA	
UNGHERIA	

ANDORRA	valido fino al 31.08.2029
ARGENTINA	
BOSNIA ED ERZEGOVINA	valido fino al 17.03.2030
FILIPPINE	
GIAPPONE	
ISRAELE	valido fino al 22.08.2028
KOSOVO	valido fino al 29.01.2030
LIBANO	
MACEDONIA	
MAROCCO	
MOLDOVA	
PRINCIPATO DI MONACO	
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey)	Valido fino al 30.03.2028 (prorogabile con consultazioni)
REPUBBLICA DI COREA	
REPUBBLICA DI SAN MARINO	
SERBIA	valido fino al 17.12.2028
SVIZZERA	valido fino al 12.06.2026
TAIWAN	
TUNISIA	
TURCHIA	valido fino al 18.07.2028
UCRAINA	valido fino al 24.01.2027

STATI EXTRACOMUNITARI	
ALBANIA	valido fino al 12.07.2026
ALGERIA	

**ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO
ESSERE
CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI**

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari



Handwritten signature in blue ink.

***Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti
di cui all'Accordo tra
il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina
sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida***

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e considerata la Legge sulla protezione dei dati personali della Bosnia ed Erzegovina ("Gazzetta Ufficiale della Bosnia ed Erzegovina" n. 49/06, 76/11 e 89/11).

Ciascuna "Autorità competente" di una Parte, Autorità centrale o organo periferico, (in seguito Autorità), di cui all'Articolo 7 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della conversione (in seguito, "Accordo"), applicherà le garanzie specificate nelle clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad un'Autorità competente dell'altra Parte.

Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

- (a) **"dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato") ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- (b) **"dati particolari"**: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- (c) **"dati penali"**: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;
- (d) **"dati comuni"**: dati personali che non sono particolari oppure penali;
- (e) **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- (f) **"trasferimento"**: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte;
- (g) **"comunicazione ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo dello stesso paese;
- (h) **"trasferimento ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo in un

- paese diverso dalle Parti;
- (i) **"profilazione"**: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.
 - (j) **"violazione di dati personali"**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - (k) **"requisiti di legge applicabili"**: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;
 - (l) **"Autorità di controllo"**: l'autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte e incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali¹;
 - (m) **"diritti degli Interessati"**:
 - i. **"diritto a ricevere informazioni"**: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
 - ii. **"diritto di accesso"**: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
 - iii. **"diritto di rettifica"**: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
 - iv. **"diritto di cancellazione"**: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
 - v. **"diritto di opposizione"**: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - vi. **"diritto di limitazione del trattamento"**: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
 - vii. **"diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate"**: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Non rientrando tra le finalità dell'Accordo, è vietato lo scambio di "dati penali", nonché la "profilazione" degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.

Per le finalità dell'Accordo è, altresì, escluso il ricorso a procedure automatizzate.

¹ In Italia l'Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell'art. 77 dell'RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In Bosnia ed Erzegovina, l'Autorità di controllo indipendente è l'Agenzia per la protezione dei dati personali a livello statale, ai sensi degli art. 1 e 40 della Legge sulla protezione dei dati personali ("Gazzetta Ufficiale della Bosnia ed Erzegovina" n. 49/06, 76/11 e 89/11).

II. Ambito di applicazione

Le presenti clausole si applicano ai titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 1 dell'Accordo, che chiedono la conversione della patente rilasciata da una Parte in una patente rilasciata dall'altra Parte. Prima del rilascio di quest'ultima patente, gli interessati possono revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati personali, con conseguente annullamento della procedura di conversione.

Per l'accertamento del diritto e l'erogazione del servizio saranno trattati i seguenti dati personali degli interessati:

1. **dati comuni**: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio), dati di contatto (telefono, e-mail), dati relativi alla patente di guida posseduta di cui si chiede la conversione -di seguito patente di guida- (numero, data di conseguimento, di rilascio e di scadenza con riferimento a ciascuna categoria, eventuale presenza di ostativi), modalità di conseguimento della patente di guida (esami o conversione di patente rilasciata da altro Stato con individuazione di tale Stato), eventuali ulteriori dati necessari alla conversione della patente di guida qualora questa presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in essa riportati.
2. **dati particolari**: eventuali prescrizioni relative alla patente di guida anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto di sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità sono inesatti, ne informerà l'Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità, nel rispetto dell'articolo 11 dell'Accordo fornirà agli interessati un'apposita informativa sulle misure che saranno adottate nel proprio ordinamento per garantire la conformità del trattamento dei dati personali alle clausole del presente allegato, con particolare riferimento a:

- (a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
- (b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il

loro periodo di conservazione;

(c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;

(d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;

(e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;

(f) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria².

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni e particolari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai predetti dati, l'archiviazione sicura degli stessi dati in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. Modalità per l'esercizio dei diritti

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;

(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità ai sensi delle presenti clausole;

(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità.

² In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è il Giudice ordinario, come previsto dall'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In Bosnia ed Erzegovina, l'Autorità giudiziaria responsabile della protezione dei dati personali è il Tribunale della Bosnia ed Erzegovina, in base all'articolo 30 della Legge sulla protezione dei dati personali ("Gazzetta Ufficiale della Bosnia ed Erzegovina" n. 49/06, 76/11 e 89/11).

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa agli Interessati, di cui al punto III.3 sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 *Comunicazione ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'organo richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà informare l'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo, su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 *Trasferimento ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle predette clausole. Nella richiesta di

autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono stati trattati.

8. Tutela amministrativa e giudiziaria


Se un Interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo indipendente e di ricorrere dinanzi ad un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzata da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti clausole è assicurata dalle Autorità di controllo delle due Parti.
2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l'Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti clausole, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo



compatibile con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione e vigenza delle clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili. Per la modifica delle clausole, si applica la disciplina di cui all'articolo 12, comma 4.
2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste, anche dopo la scadenza dell'Accordo oppure dopo la denuncia dello stesso effettuata ai sensi dell'articolo 12, comma 5.



[Handwritten signature]

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti rilasciate in Bosnia Erzegovina in patenti di guida italiane

BOSNIA ERZEGOVINA	ITALIA
A1	A1
A	A
B1	---
B	B con codice 110 (*)
A1 + B	A1 + B
BE	B + BE (*)
A1 + BE	A1 + B + BE
C1	B + C1 (*)
A1 + C1	A1 + B + C1
C1E	B + BE + C1 + C1E (*)
A1 + C1E	A1 + B + BE + C1 + C1E
A1 + C	A1 + B + C
CE	B + BE + C + CE (*)
A1 + CE	A1 + B + BE + C + CE
D1	B + D1 (*)
A1 + D1	A1 + B + D1
D1E	B + BE + D1 + D1E (*)
A1 + D1E	A1 + B + BE + D1 + D1E
D	B + D (*)
A1 + D	A1 + B + D
DE	B + BE + D + DE (*)
A1 + DE	A1 + B + BE + D + DE

(*) Codice 110: per conversione, senza esami, della patente di guida categoria B bosniaca - erzegovese è rilasciata la categoria B italiana con codice 110, che non abilita alla conduzione dei veicoli di categoria A1. Resta la possibilità di condurre veicoli della categoria AM. Il codice 110 è indicato sul retro della patente italiana emessa per conversione.

Tale limitazione è conseguentemente valida anche nel caso di conversione di tutte le categorie superiori.

Qualora il conducente risulti anche in possesso di una delle seguenti categorie A1 o A bosniaca - erzegovese, potrà essere rilasciata una patente valida – oltre che per una delle predette – per la categoria B (o superiori) senza il codice 110.

Nel caso in cui la patente bosniaca di categoria B (o superiori) derivi da conversione di patente di guida italiana (priva di codice 110) non essere riportato il codice 110.

Handwritten signature and initials in the top right corner.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in patenti di guida della Bosnia Erzegovina

ITALIA	BOSNIA ERZEGOVINA
A1	A1
A2	A1
A	A
B1	---
B rilasciata prima del 1 gennaio 1986 (*)	A + B
B rilasciata dal 1 gennaio 1986 in poi (*)	A1 + B
BE	A1 + B + BE
C1	A1 + B + C1
C1E	A1 + B + BE + C1 + C1E
C	A1 + B + C
CE	A1 + B + BE + C + CE
D1	A1 + B + D1
D1E	A1 + B + BE + D1 + D1E
D	A1 + B + D
DE	A1 + B + BE + D + DE
CE + D	A1 + B + BE + C + CE + D + DE

(*) la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita prima del 1 gennaio 1986



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Classifica 23.18.01

- Alle Direzioni Generali Territoriali
dgt.nordovest@pec.mit.gov.it
dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it
- Alle UUMMCC
per il tramite delle DDGGTT
- Alla Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
- Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
- Alla Provincia autonoma di Bolzano
Dipartimento Infrastrutture e mobilità
Ufficio Motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it
- Alla Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it
- Alla Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione
trasporti@pec.regione.vda.it
- E p.c.: al Dipartimento per i trasporti e la navigazione
dip.trasporti@pec.mit.gov
- Gabinetto del Ministro
Ufficio Affari Internazionali
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- RPD – MIT
rpd@pec.mit.gov.it
- Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DGUE – Unità Adriatico e Balcani
dgue.adriatico-balcani@cert.esteri.it



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA
polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia
Scientifica - ROMA
dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Allegati:

Tabelle di equipollenza;
Modelli di patenti di guida e relative immagini;
Attestazione relativa alla patente di guida bosniaca

Oggetto: Bosnia ed Erzegovina. Comunicazione recante istruzioni operative per l'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 07 maggio 2024, Circolare prot. n. 6735 del 03/03/2025.

Con la presente *comunicazione* si trasmettono gli *allegati tecnici* all'Accordo indicato in oggetto, così come preannunciato nella Circolare prot. 6735 del 03/03/2025, il cui contenuto si richiama.

Tali *allegati tecnici*, individuati dall'articolo 6 - paragrafo 2- dell'Accordo, vengono di seguito elencati e sono stati già oggetto delle dovute osservazioni nella suddetta Circolare:

- *Tabelle di equipollenza;*
- elenco denominato *Modelli di patenti di guida*, completo delle immagini dei modelli delle patenti di guida bosniache in esso descritto; le immagini dei modelli di patenti di guida italiani non vengono trasmesse poiché non necessarie alle operazioni di conversione svolte dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC);
- Attestazione della patente di guida bosniaca, trasmessa in lingua italiana - disponibile anche in lingua bosniaca, croata e serba – ma compilabile e ricevibile da parte degli UMC, esclusivamente sul prestampato in lingua italiana.

Per le procedure di conversione gli UMC faranno ovviamente riferimento alla *I Tabella* (che prevede la conversione delle patenti di guida bosniache individuate nell'elenco *Modelli patenti di guida*).



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

In dette *Tabelle* sono presenti varie *note* esplicative, tra cui quella relativa al **codice nazionale 110** che dovrà essere apposto sulla patente italiana, ottenuta per conversione di una patente di guida bosniaca, ove previsto dalle *Tabelle* stesse.

Come noto, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice.

Le istruzioni operative relative a tale codice sono state fornite, a codesti UMC, con *file avvisi n. 22 del 25.09.2017 –prot. 19883-*, dal Centro Elaborazione Dati (CED) di questa Amministrazione.

Come preannunciato con la Circolare in oggetto, si trasmettono di seguito, i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica della Bosnia ed Erzegovina (con relative competenze territoriali) a cui fare riferimento per l'applicazione dell'Accordo.

In particolare, detti recapiti saranno utili per lo svolgimento delle procedure di competenza di codesti UMC, previste:

- dall'articolo 7 (restituzione delle patenti di guida a seguito della conversione),
- dall'articolo 8 (eventuali richieste d'informazioni riguardanti le patenti di guida bosniache da convertire nonché richieste di chiarimenti circa le informazioni in esse riportate), peraltro, circa le menzionate procedure sono state già fornite indicazioni nella Circolare indicata in oggetto.

Consolato della Bosnia ed Erzegovina – Milano

Via Luigi Galvani, 21 - 20124 Milano

Tel. 02 66982826 – Fax 02 66984688

E-mail: gco.milano@mpv.gov.ba

Competenza territoriale: Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Toscana.

Ambasciata della Bosnia ed Erzegovina – Roma

Piazzale Clodio, 12/int.17 - 00195 Roma

Tel. 06 39722817 - Fax 06 39030567

E-mail: amb.rim@mpv.gov.ba

Competenza territoriale: Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

ing. Stefano Fabrizio Riazola

